

# Polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di RC Professionale per Colpa Grave

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA GRAVE DIPENDENTI PUBBLICI - PROFESSIONI NON SANITARIE"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale per colpa grave del dipendente pubblico – professioni non sanitarie.

## Responsabilità Civile Professionale



### Che cosa è assicurato?

#### RC Professionale per Colpa grave

La copertura tiene indenne l'assicurato di quanto in via di rivalsa debba pagare alla Pubblica Amministrazione, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all'esercizio delle sue funzioni o della carica ricoperta ed assicurata comprese le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa e/o da responsabilità amministrativa/contabile.

La garanzia prevista s'intende operante per il caso di colpa grave dell'Assicurato, comunque con esclusione del dolo; pertanto sono in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di sentenze definitive della Corte dei Conti, nonché di qualunque Organo di Giustizia civile ed amministrativa dello Stato.

Sono sempre comprese:

- ✓ Le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ✓ Le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del Personale;
- ✓ Le Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ✓ Le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Regolamento UE n. 679/2016 violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni, che sensibili.

La copertura assicurativa è prestata con una retroattività tre anni (elevabile a cinque anni) dalla data di decorrenza della polizza.

Sono disponibili garanzie aggiuntive.

L'assicurazione è prestata fino al concorrenza del massimale indicato in polizza, che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo.



### Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende le richieste formulate in via di rivalsa dalla Pubblica Amministrazione all'Assicurato a termini di polizza derivanti da danni:

- ✗ Conseguenti a responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente;
- ✗ Da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- ✗ Cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita, locazione o comodato dopo la consegna a terzi;
- ✗ Da trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- ✗ Conseguenti a responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica e veterinaria;
- ✗ Conseguenti alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- ✗ Conseguenti a responsabilità ad esso imputabile per fatto altrui, nonché derivanti da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati;
- ✗ Conseguenti ad attività svolta dall'Assicurato in conseguenza di nomine politiche o assunte per effetto di qualsiasi forma di mandato elettorale, ed in qualità di Assessore di Enti territoriali;
- ✗ Conseguenti ad attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione, collegi sindacali, collegi dei revisori, organismi di vigilanza;
- ✗ Connessi all'appartenenza ad Amministrazioni o Corpi militari o anche smilitarizzati o comunque connesse con funzioni di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, polizia tributaria o protezione civile;
- ✗ Atti od omissioni da parte dell'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- ✗ Azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- ✗ Multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che siano inflitte contro la Pubblica Amministrazione a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- ✗ Derivanti da qualsiasi comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti;
- ✗ Verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di terrorismo;
- ✗ Di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;
- ✗ Per danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo



### Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

# Tutela Legale



## Che cosa è assicurato?

La Società assume a proprio carico il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti dell'Assicurato, qualora debba sostenere:

- ✓ un procedimento per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile e giudizio di conto, per colpa grave nei confronti dell'Assicurato;
- ✓ un procedimento penale per delitto o contravvenzione di natura colposa.

Sono comprese le spese:

- ✓ per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- ✓ per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- ✓ di giustizia;
- ✓ processuali nel procedimento penale ex art.535 c.p.;
- ✓ per la registrazione degli atti giudiziari;
- ✓ per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.



## Che cosa non è assicurato?

Sono escluse dalla garanzia le spese relative a:

- ✗ fatti conseguenti a disastro ecologico, atomico, radioattivo, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- ✗ il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere;
- ✗ controversie materia fiscale/tributaria, salvo diano luogo a un procedimento per l'accertamento di eventuale responsabilità amministrativa;
- ✗ procedimenti di diritto civile di qualsiasi genere;
- ✗ fatti dolosi dell'Assicurato;
- ✗ procedimenti che si concludano con sentenza definitiva di archiviazione per mancanza di danno o con sentenza diversa da condanna per colpa grave.

*Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.*



## Ci sono limiti di copertura?

*Le franchigie, gli scoperti, le carenze e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.*



## Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre per errori posti in essere in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino.



## Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro 15 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



## Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento, semestrale o mensile (tramite SDD) senza maggiorazione del premio, o quadrimestrale con una maggiorazione del premio del 4%, o trimestrale con una maggiorazione del 5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali/quadrimestrali/trimestrali/mensili pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza, ha effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione. L'assicurazione cessa alla scadenza contrattualmente stabilita senza necessità di disdetta.



## Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di recedere anche dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo comunicandolo con lettera raccomandata spedita entro il suddetto termine all'Agenzia a cui è assegnato il contratto o alla società.